



## COMUNE DI BORUTTA

Via della Libertà, 11 07040 BORUTTA (SS)  
Codice Fiscale Partita I.V.A. 00256690900  
Tel. (079) 824025/824048 – Telefax (079) 824164  
Assessorato Agricoltura e viabilità

Borutta 22/03/2023 prot. 795

Spett.le Ministero dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI  
DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma

PEC: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)  
Pec: [COMPNIEC@pec.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@pec.mite.gov.it)

e-mail :[digianfrancesco.carlo@mite.gov.it](mailto:digianfrancesco.carlo@mite.gov.it)

pec: [DISS@pec.mite.gov.it](mailto:DISS@pec.mite.gov.it)

**Oggetto: [ID: 8692] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Energia Monte Pizzinnu", costituito da n. 8 turbine di potenza complessiva di 54,4 MW, e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Bessude, Borutta, Ittiri, Thiesi (SS). Proponente: Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Segnalazione.**

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la quale ci venivano richieste considerazioni e osservazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento, la scrivente Civica Amministrazione, pur non entrando nel merito tecnico/ specialistico della proposta progettuale, dall'analisi della documentazione fornisce i contributi come qui di seguito esplicitati.

Prioritariamente si rileva una discordanza tra il piano particellare descrittivo depositato presso la Regione Sardegna con quello depositato a corredo dell'istanza presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), consultabili dai relativi portali istituzionali. Infatti dall'analisi comparativa, emerge come nel primo sono indicate 154 ditte catastali interessate dalle opere, mentre nel secondo risultano 150 (cfr. comune di Bessude indicato al n. 148 del primo elenco e assente nel secondo).

Si evidenzia inoltre che con il DPCM del 14/02/2022 sono state approvate le linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico che prevede all'art. 6 la non applicazione della sua verifica preventiva solo per i progetti di opere il cui importo dei lavori sia inferiore a 50.000,00 Euro. Tale DPCM prevede, per progetti di importo superiore al predetto valore, che *“le somme effettivamente utilizzate ai fini della realizzazione delle attività connesse con la verifica preventiva dell'interesse archeologico”* non dovranno essere, secondo quanto rilevabile dal quadro economico di spesa, inferiori al 5% e superiori al 15% dell'importo dei lavori.

Con riferimento a quanto ora descritto, si evidenzia che la documentazione progettuale inerente la valutazione del rischio archeologico non è redatta ai sensi delle suddette nuove linee guida, non presentando indagini dirette in sito ma limitandosi ad una mera ricognizione dell'area nonché ad un riscontro bibliografico.

Né la stessa è corredata da documentazione comprovante la definizione dei tempi di raccolta ed elaborazione da parte della Soprintendenza competente per territorio, e né da alcuna documentazione comprovante la preventiva informazione alla predetta Soprintendenza competente circa la realizzazione dell'opera, finalizzata a concordarne le aree più idonee ed evitare eventuali criticità.

Si evidenzia altresì come la proposta progettuale di che trattasi, non sia stata in alcun modo sottoposta ad una preventiva condivisione con il territorio locale né con questi è mai stata avviata alcuna fase di discussione finalizzata ad un corretto inserimento del progetto nel territorio e nel contesto urbanistico e paesaggistico che tenga conto della volontà e programmazione del territorio stesso, della sua vocazione nonché delle sue peculiarità, contravvenendo con tale approccio a quanto costituzionalmente previsto circa l'autodeterminazione dei popoli e delle realtà territoriali locali. E' appena il caso di ricordare come le stesse Linee Guida Nazionali (DM 10 settembre 2010), pur escludendo la possibilità di ristori economici, prevedano interventi tesi alla salvaguardia e valorizzazione ambientale nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Tale previsione non è riscontrabile in alcun elaborato progettuale.

Dalla lettura della documentazione progettuale, ed in particolare dalla valutazione sul rendimento energetico dell'impianto eolico proposto, emerge chiaramente che questa valutazione *"fornisce una stima indicativa del potenziale rendimento energetico del progetto, **priva di dati provenienti da una campagna di monitoraggio in loco...** Pertanto i risultati presentati devono essere trattati solo come **indicativi**".* Inoltre nella stessa relazione si rileva che *"i dati non sono supportati da misurazioni delle condizioni del vento in loco e quindi soggetti ad elevati livelli di incertezza e si raccomanda di avviare una campagna di monitoraggio, al fine di ottenere una rappresentazione del clima e del flusso del vento."*

Per stessa ammissione della società incaricata dell'analisi anemologica, si dà atto che il distanziamento delle turbine previste nel progetto è **"ridotto ed al di sotto del distanziamento consigliato di 5 per 3 diametri di rotore."** e che **"possibili modifiche della disposizione, potrebbero migliorare le prestazioni del progetto."**

Quanto sopra riportato evidenzia una totale approssimazione della proposta progettuale redatta, così come appare dalla lettura delle relazioni citate, con il solo scopo di opzionare un territorio senza alcun criterio specialistico in una logica di "accaparramento" del territorio atta ad una speculazione economica e non ad una effettiva elaborazione di programmi tesi alla Transizione Energetica.

Si evidenzia infine che la mancanza di una comprovata campagna anemologica condotta in sito con tempi certi, strumentazione e risultati certificati da primarie società abilitate, **sono da considerarsi elementi sufficienti a rendere improcedibile la proposta progettuale** anche in considerazione che la stessa è, ai sensi delle Linee Guida Nazionali, tra i *"contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica"* le quali richiedono in particolare, *"per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non possono essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;"* previsione questa ripresa e statuita come **obbligatoria** dalla normativa regionale di riferimento (DGR n. 27/16 del 01/06/2011).

In virtù delle sopra esplicitate considerazioni, il comune di Borutta, pur confermando la propria adesione a programmi condivisi di interventi tesi alla transizione energetica attraverso la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile nel proprio territorio amministrativo,

**CHIEDE**

al competente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per il tramite di Codesto Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, **che venga rivalutata, la procedibilità del progetto di cui si discute e, ricorrendone i presupposti, dichiararne in autotutela l'improcedibilità.**

Per rafforzare tali argomentazioni si riporta di seguito l'interrogazione parlamentare degli Onorevoli LAI e SIMIANI del 12 gennaio 2023:

## XIX LEGISLATURA

### Allegato B

Seduta di Giovedì 12 gennaio 2023

## ATTI DI INDIRIZZO

### *AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA*

#### INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE:

LAI e SIMIANI. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* — Per sapere — premesso che:

la Società Fred Olsen Renewables Italy s.r.l. ha presentato in data 5 luglio 2022 al Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto Impianto eolico denominato «Energia Monte Pizzinnu» – Comuni di Bessude, Borutta, Ittiri e Thiesi (SS);

il progetto prevede l'installazione di 8 turbine di nuova generazione della potenza nominale di 6.8 megawatt ciascuna, posizionate su torri di sostegno dell'altezza indicativa di 149 metri, per una potenza complessiva di 54,4 megawatt;

la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto è l'autorizzazione unica *ex* articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni e l'autorità competente al rilascio è la regione Sardegna, previo esito positivo della valutazione di impatto ambientale e l'autorità competente al rilascio della stessa è il Ministero interrogato;

nell'ambito di tale procedura autorizzativa sono state rilevate da parte dei comuni interessati dalla realizzazione dell'impianto, segnatamente da parte del comune di Borutta, diverse criticità;

prioritariamente, è stata rilevata una discordanza tra il piano particellare descrittivo depositato presso la regione Sardegna con quello depositato a corredo dell'istanza presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, consultabili dai relativi portali istituzionali. Risulta infatti, da un'analisi comparativa che nel primo sono indicate 154 ditte catastali interessate dalle opere, mentre nel secondo risultano 150;

si evidenzia inoltre che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, con il quale sono state approvate le linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico, prevede che per progetti di importo superiore a 50 mila euro le somme effettivamente utilizzate ai fini della realizzazione delle attività connesse con la verifica preventiva dell'interesse archeologico non dovranno essere, secondo quanto rilevabile dal quadro economico di spesa, inferiori al 5 per cento e superiori al 15 per cento degli importi. A tal proposito, si evidenzia che la documentazione progettuale inerente la valutazione del rischio archeologico non è redatta ai sensi delle suddette linee

guida, non presentando indagini dirette in sito, ma limitandosi ad una mera ricognizione dell'area nonché ad un riscontro bibliografico. Né la stessa risulta corredata da documentazione comprovante la definizione dei tempi di raccolta ed elaborazione da parte della Soprintendenza competente per territorio e né da alcuna documentazione comprovante la preventiva informazione alla predetta Soprintendenza circa la realizzazione dell'opera, finalizzata a concordarne le aree più idonee ed evitare eventuali criticità;

altra criticità rilevata dalla lettura della documentazione progettuale riguarda la valutazione del rendimento energetico dell'impianto. Si legge infatti che «I risultati di questa valutazione sono da considerare indicativi, non supportati da misurazioni delle condizioni del vento *in loco* e quindi soggetti ad elevati livelli di incertezza. Nel caso lo sviluppo del parco eolico di Bessude dovesse procedere, si raccomanda di avviare una campagna di monitoraggio *in loco* al fine di ottenere una rappresentazione più accurata del clima e delle condizioni del flusso del vento e (...) di consultare i potenziali produttori di turbine per ottenere conferma che il modello di turbina e la disposizione proposti siano adatti al sito»;

le criticità sopra evidenziate, se confermate, pongono dubbi circa l'affidabilità della proposta progettuale redatta e la sua coerenza, in termini di efficacia, con gli obiettivi della transizione ecologica che è, e deve rimanere, un primario obiettivo per mitigare i cambiamenti climatici –:

se risulti che le criticità rilevate esposte in premessa siano fondate e, in caso affermativo, se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché sia sospeso in via cautelativa l'*iter* autorizzativo al fine di addivenire ad una proposta di progetto meno approssimativa e condivisa con il territorio.

(5-00224)

Per Il Comune di Borutta  
L'Assessore Comunale all'Agricoltura e viabilità

Arru Salvatore Mariano Giovanni

